SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo BUBBICO. (13A06957) *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2013.

Sospensione del sig. Sergio Nappi dalla carica di consigliere regionale della regione Campania. (13A06876). . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 luglio 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo». (13A06883) . . . . *Pag.* 2

DECRETO 25 luglio 2013.

Rettifica al decreto 14 gennaio 2013, recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. (13A06884). . . *Pag.* 4

DECRETO 26 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico», registrata in ambito Unione europea. (13A06885) *Pag.* 10

DECRETO 26 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata in ambito Unione europea. (13A06886). . *Pag.* 10

DECRETO 26 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Colline Pontine», registrata in ambito Unione europea. (13A06887). . *Pag.* 11

DECRETO 31 luglio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Innovaricerca S.r.l.», in Monestirolo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (13A06888). . . . . *Pag.* 12

DECRETO 2 agosto 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (13A06889). . . . . *Pag.* 13

DECRETO 2 agosto 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna. (13A06890). . . *Pag.* 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 luglio 2013.

Annullamento del decreto 8 maggio 2013, relativo allo scioglimento della «Castello di Rivara Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rivara. (13A06850) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 5 luglio 2013.

Revoca dello scioglimento della «U.NI 1964 - società cooperativa edilizia», in Roma. (13A06851) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 9 luglio 2013.

Revoca dello scioglimento della «Ital Trasporti società cooperativa», in Orta Nova. (13A06809) *Pag.* 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a.». (13A06999). . . . . *Pag.* 17

Parere negativo alla rimborsabilità della nuova estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Viread». (13A07000) . . . . *Pag.* 17

Ministero della salute

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 58 del 10 maggio 2013, concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Euthasol" 400 mg/ml Soluzione iniettabile per cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni.» (13A06846) *Pag.* 17

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colisid» 120 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini (fino a 35 Kg), polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli. (13A06847). . . . . *Pag.* 17

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Loxicom». (13A06848). . . . . *Pag.* 17

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Circovac». (13A06849). . . . . *Pag.* 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo BUBBICO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 12 luglio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. dott. Filippo Bubbico, conferitagli dal Ministro dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo Bubbico è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 56

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al sen. arch. Filippo Bubbico;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, quale Autorità Nazionale di pubblica sicurezza, al Sottosegretario sen. arch. Filippo Bubbico è delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Commisario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura nonché nelle materie attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche di pertinenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

a) attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

b) decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

c) costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

d) riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13 del decreto legislativo n. 286/1998).

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è delegata la Presidenza della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è designato quale vicepresidente del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 3.

1. È delegata al Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. arch. Filippo Bubbico è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Art. 4.

1. Resta riservata la potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 luglio 2013

Il Ministro: ALFANO

13A06957

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2013.

Sospensione del sig. Sergio Nappi dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, prot. n. 30781 del 21 maggio 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli, relativi al fascicoli processuali n. 40847/2012 R.G.N.R., n. 32629/2012 R.G.G.I.P. e n. 253/2013 R.O.C.C. a carico del sig. Sergio Nappi, consigliere regionale della regione Campania, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 18 aprile 2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Sergio Nappi, consigliere regionale della regione Campania per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 cpv. c.p., 640, comma 2, del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 18 aprile 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 18 aprile 2013 è accertata la sospensione del sig. Sergio Nappi dalla carica di consigliere regionale della regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 18 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

13A06876

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione

dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CertiProDop S.r.l. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 22 luglio 2004, e già confermato con decreto 23 luglio 2007 e con decreto 23 luglio 2010, al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo con sede in Brescia, via Rodi n. 5, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06883

DECRETO 25 luglio 2013.

Rettifica al decreto 14 gennaio 2013, recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 14 gennaio 2013 che prevede la validazione del dato produttivo;

Visti gli allegati A, B e C al citato decreto 14 gennaio 2013;

Considerata l'opportunità di non limitare la validazione del dato di produzione giornaliera di cui al sopra citato art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2013 alla rilevazione durante i controlli ufficiali solo per gli animali iscritti al Libro genealogico;

Considerata l'opportunità di modificare gli allegati gli allegati A, B e C pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013, al fine di assimilare la conformità con le schede acquisite a livello informatico dal Sistema informativo agricolo nazionale;

Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti correzioni nel decreto ministeriale 14 gennaio 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. Nel decreto ministeriale 14 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2013, all'art. 3 le parole: «per gli animali iscritti al Libro genealogico», sono eliminate.

2. Le schede A, B e C allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2013 sono sostituite dalle schede A, B, C1 e C2 allegate al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

ALLEGATO *A*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011)

Codice azienda	**Codice fiscale**	**Mese di riferimento**
		-

Denominazione allevatore

Matricola bufala	Qta latte prodotto in Kg (1)	Matricola bufala	Qta latte prodotto in Kg (1)
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matricola	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Matricola**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Numero totale bufale in lattazione (3)	**Qta latte di massa IN KG prodotto** (2) (3)

Istruzioni di compilazione

1. Per indicare i chilogrammi di latte barrare la casella della riga superiore per le decine e quella della riga inferiore per le unità

Es. per indicare 37 chilogrammi

Matricola IT123456789012	1 2 ■ 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ■ 8 9

2. I quantitativi di latte vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio una produzione di 8.4 kg dovrà essere registrata come 8 kg mentre una produzione di 8.6 kg dovrà essere registrata come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg
3. Numero totale di bufale per le quali è stata compilato il modulo e relativa produzione di latte di massa

Data di rilevamento	**Firma**

ALLEGATO *B*

Copia per l'allevatore

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011)

Documento di accompagnamento del latte bufalino N. ____________/________ (1)

Allevatore (2) ______________________
Nome/Denominazione/Ragione sociale

C.Fiscale/P.Iva (2) ______________

Sede operativa ______________ ______________ ______
Via/località n° Comune Provincia

Codice Azienda (2) ______________ **Q.ta consegnata (kg)** ______________

Data compilazione ______________ **Allevatore (timbro e firma)**

Trasportatore ______________________
Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______________ ______________ ______
Via/località n° Comune Provincia

Identificativo fiscale ______________ **Targa automezzo** ______________

Data inizio trasporto ______________ **Trasportatore (timbro e firma)**

Destinatario
(se diverso dall'acquirente) ______________________
Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______________ ______________ ______
Via/località n° Comune Provincia

Identificativo fiscale ______________

Data di arrivo ______________ **Destinatario (timbro e firma)**

Ditta Acquirente ______________________
Nome/Denominazione/Ragione sociale

Sede legale ______________ ______________ ______
Via/località n° Comune Provincia

Sede operativa ______________ ______________ ______
Via/località n° Comune Provincia

Albo Reg.le n. ______________ ______________

Identificativo fiscale ______________

Data di arrivo ______________ **Destinatario (timbro e firma)**

Note alla compilazione
1. Prima della vidimazione al documento va assegnato un progressivo unico nell'ambito dell'allevamento e dell'anno solare (es. 2013-00001)
2. Ogni documento di accompagnamento, prima della vidimazione deve contenere il nome dell'allevatore, l'identificativo fiscale e il codice azienda.

Vidimazione documento

E' consentito l'utilizzo di modelli diversi da quello riportato nel presente allegato purché contengano le stesse informazioni e siano soggetti a preventiva vidimazione

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011)

Documento di accompagnamento del latte bufalino N. ____________/_______ [1]

Allevatore [2] ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

C.Fiscale/P.Iva [2] ______

Sede operativa ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Codice Azienda [2] ______ **Q.ta consegnata (kg)** ______

Data compilazione ______ **Allevatore (timbro e firma)**

Trasportatore ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Identificativo fiscale ______ **Targa automezzo** ______

Data inizio trasporto ______ **Trasportatore (timbro e firma)**

Destinatario (se diverso dall'acquirente) ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Indirizzo ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Identificativo fiscale ______

Data di arrivo ______ **Destinatario (timbro e firma)**

Ditta Acquirente ______ Nome/Denominazione/Ragione sociale

Sede legale ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Sede operativa ______ Via/località n° ______ Comune ______ Provincia

Albo Reg.le n. ______

Identificativo fiscale ______

Data di arrivo ______ **Destinatario (timbro e firma)**

Copia per l'acquirente

Note alla compilazione

1. Prima della vidimazione al documento va assegnato un progressivo unico nell'ambito dell'allevamento e dell'anno solare (es. 2013-00001)
2. Ogni documento di accompagnamento, prima della vidimazione deve contenere il nome dell'allevatore, l'identificativo fiscale e il codice azienda.

Vidimazione documento

E' consentito l'utilizzo di modelli diversi da quello riportato nel presente allegato purché contengano le stesse informazioni e siano soggetti a preventiva vidimazione

ALLEGATO *C1*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011)

Codice azienda	**Codice fiscale**
|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione allevatore

Numero totale di bufale in lattazione (1)

Qta latte di massa IN KG prodotto nel mese precedente (3)

(2)

Istruzioni di compilazione

1. Se il numero delle bufale in lattazione varia nel corso del mese, vanno indicati tutti i capi che hanno prodotto latte, indipendentemente dai giorni di lattazione e dall'eventuale uscita dall'azienda
2. I quantitativi di latte vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio una produzione di 8.4 kg dovrà essere registrata come 8 kg mentre una produzione di 8.6 kg dovrà essere registrata come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg
3. Per mese precedente si intende quello che precede il mese di compilazione del modulo indicato nella data di compilazione (es. se la data di compilazione è 1/6/2013 il mese a cui si riferiscono i quantitativi di latte di massa è maggio 2013)

Data di compilazione	**Firma**

ALLEGATO *C2*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali

Applicazione del DM 473 del 14/1/2013 recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala (art. 7 L. 4 del 6/2/2011)

Codice azienda	**Codice fiscale**

Denominazione allevatore

Settimana dal (1)	**Settimana al** (1)

Quantità di latte di massa IN KG prodotta nella settimana (2)

Istruzioni di compilazione

1. Per SETTIMANA DAL/AL si intende dal lunedì alla domenica
2. I quantitativi di latte vanno indicati con valori interi arrotondati, l'arrotondamento deve essere al valore intero più prossimo. Ad esempio una produzione di 8.4 kg dovrà essere registrata come 8 kg mentre una produzione di 8.6 kg dovrà essere registrata come 9 kg, nel caso di 8.5 kg si deve arrotondare sempre all'intero superiore ovvero 9kg

Data di compilazione	**Firma**

13A06884

DECRETO 26 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 luglio 2010;

Considerato che il «Consorzio olio DOP Chianti Classico» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 23 luglio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, con decreto 23 luglio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico», registrata con il regolamento (CE) n. 2446 del 6 novembre 2000, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 luglio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06885

DECRETO 26 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» con sede a Todi - frazione Pantalla, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 luglio 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia ha comunicato di confermare «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 30 luglio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con decreto 30 luglio 2010, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata con il Regolamento della commissione (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 luglio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06886

DECRETO 26 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Colline Pontine», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 259 del 25 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» con sede a Todi - frazione Pantalla, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Colline Pontine»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 28 luglio 2010;

Considerato che l'Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Latina ha comunicato di confermare «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Pontine» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con

decreto 28 luglio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con decreto 28 luglio 2010, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Colline Pontine», registrata con il Regolamento della commissione (UE) n. 259 del 25 marzo 2010, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06887

DECRETO 31 luglio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Innovaricerca S.r.l.», in Monestirolo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 maggio 2013 presso il Centro di saggio «Innovaricerca S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Innovaricerca S.r.l.» con sede legale in via Argenta, 36/A - 44124 Monestirolo (Ferrara), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Informazioni relative all'eventuale destino nelle catene alimentari (di cui all'Allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Innovaricerca S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 11-12 maggio 2013.

2. Il Centro «Innovaricerca S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A06888

DECRETO 2 agosto 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° gennaio 2013 al 15 giugno 2013 nelle province di Pavia, Mantova, Sondrio, Cremona e Lodi;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Cremona:

piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 3 giugno 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Cà d'Andrea, Casalbuttano ed Uniti, Castelleone, Castelverde, CIngia de' Botti, Cremona, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Paderno Ponchielli, Piadena, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, Voltido.

Con esclusione dei danni alle opere già compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 1° maggio 2010 al 19 maggio 2010 e delle piogge alluvionali dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2010 di cui al decreto ministeriale dell'11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011.

Lodi:

piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 15 giugno 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornegliano Laudense, Guardamiglio, Lodi Vecchio, Mairago, Montanaso Lombardo, Orio Litta, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Senna Lodigiana, Somaglia.

Con esclusione dei danni alle opere già compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19 maggio 2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011.

Mantova:

piogge persistenti dal 2 gennaio 2013 al 3 giugno 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Borgoforte, Pegognaga, Quistello, San Benedetto Pm, Virgilio.

Con esclusione dei danni alle opere già compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19 maggio 2010 e delle piogge alluvionali dal 14 giugno 2010 al 21 giugno 2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011.

Pavia:

piogge persistenti dal 1° gennaio 2013 al 3 giugno 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Ceranova, Fortunago, Golferenzo, Montescano, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Rea, Redavalle, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Val di Nizza, Varzi, Verrua Po, Volpara.

Con esclusione dei danni alle opere già compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011, e delle piogge alluvionali dal 31 maggio 2011 al 10 giugno 2011 di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2013.

Sondrio:

piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 31 maggio 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, TRAONA, Tresivio, Villa di Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

13A06889

DECRETO 2 agosto 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 3 maggio 2013 nelle province di Bologna, Modena.

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Bologna:

tromba d'aria del 3 maggio 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Argelato, Bentivoglio, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

Modena:

tromba d'aria del 3 maggio 2013;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Castelfranco Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

13A06890

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 luglio 2013.

Annullamento del decreto 8 maggio 2013, relativo allo scioglimento della «Castello di Rivara Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rivara.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 11/CC/2013 regione Piemonte dell'8 maggio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Castello di Rivara - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», con sede in Rivara (TO);

Tenuto conto che la con nota pervenuta al prot. n. 113585 del 5 luglio 2013 il legale rappresentante ha informato che la cooperativa sopra indicata aveva provveduto al deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2005 al 2011, in data precedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 11/CC/2013 regione Piemonte dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Castello di Rivara - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», con sede in Rivara (TO), codice fiscale n. 03962250019, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06850

DECRETO 5 luglio 2013.

Revoca dello scioglimento della «U.NI 1964 - società cooperativa edilizia», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «U.NI 1964 - Società cooperativa edilizia», con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 4 luglio 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «U.NI 1964 - Società cooperativa edilizia», con sede in Roma, codice fiscale n. 02912510589, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06851

DECRETO 9 luglio 2013.

Revoca dello scioglimento della «Ital Trasporti società cooperativa», in Orta Nova.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 marzo 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «ITAL Trasporti - Società Cooperativa», con sede in Orta Nova (FG);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2012 e di essere in attesa di evasione delle pratiche relative ai bilanci degli esercizi 2008 - 2009 - 2010 e 2011 da parte della competente Camera di Commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «ITAL Trasporti - Società Cooperativa», con sede in Orta Nova (FG), codice fiscale n. 03497010714, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06809

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a.».

Con la determinazione n. aM - 112/2013 del 2 agosto 2013, è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Montecosaro (MC) località Cavallino, rilasciata alla società A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata - S.p.a.

13A06999

Parere negativo alla rimborsabilità della nuova estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Viread».

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5, 6 e 7 settembre 2012, ha dato parere negativo alla rimborsabilità della nuova estensione delle indicazioni terapeutiche.

Viread è indicato per il trattamento dell'epatite cronica B in adulti con:

malattia epatica scompensata.

13A07000

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 58 del 10 maggio 2013, concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Euthasol" 400 mg/ml Soluzione iniettabile per cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni.»

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, concernente il medicinale veterinario «EUTHASOL» 400 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni, titolare A.I.C. Società Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Laddove è scritto:

Regime di dispensazione:

Ad uso esclusivo veterinario- Vietata la vendita al pubblico.

(Decreto 28 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)

La detenzione e l'approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al medico veterinario dietro presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile.

leggasi:

Regime di dispensazione:

Ad uso esclusivo veterinario- Vietata la vendita al pubblico.

La detenzione e l'approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al medico veterinario dietro presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile.

13A06846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colisid» 120 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini (fino a 35 *Kg)*, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Provvedimento n. 533 del 16 luglio 2013

Medicinale veterinario «COLISID» 120 mg/ml Soluzione per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini (fino a 35 Kg*)*, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Confezioni:

bottiglia in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 102550011;

tanica in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 102550047;

tanica tipo ecopack da 10 litri - A.I.C. n. 102550050.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede in via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 - Forlì - cod. fisc. 00659370407

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo II: estensione per modifica specie target (eliminazione della dizione «suini fino a 35 Kg» e sostituzione con dizione «suini»).

Variazione tipo II C.II.3: modifica dei tempi di attesa nei suini e nei conigli.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa all'eliminazione della dizione «suini fino a 35 Kg» e la sostituzione con la dizione «suini».

Pertanto le specie ora autorizzate sono le seguenti: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Si autorizza, altresì, la modifica dei tempi di attesa per i conigli: da 5 giorni a zero giorni e per i suini: da 7 giorni a zero giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

suini: 0 giorni;

conigli: 0 giorni;

vitelli: 7 giorni;

polli da carne: 0 giorni;

tacchini: 1 giorno;

uova:

galline ovaiole: 0 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06847

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Loxicom».

Provvedimento n. 530 del 16 luglio 2013

Registrazione mediante procedura centralizzata .

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories LTD - UK.

Rappresentante Italia : Vetoquinol Italia S.r.l.

Specialità medicinale: LOXICOM.

Confezioni autorizzate	NIN	Nr procedura
0.5 mg/ml sospensione orale cani fiala 200 ml	104059290	EU/2//08//090/029

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A06848

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Circovac».

Provvedimento n. 531 del 16 luglio 2013

Specialità medicinale: CIRCOVAC.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia spa.

Confezioni autorizzate:

scatola 1 flacone vetro di sospensione + 1 flacone polipropilene di emulsione 25 dosi scrofe scrofette e 100 dosi suinetti EU/2/07/075/005 - NIN 103978058;

scatola 10 flaconi vetro di sospensione + 10 flaconi polipropilene di emulsione 25 dosi scrofe scrofette e 100 dosi suinetti EU/2/07/075/006 - NIN 103978060.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A06849

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-190) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.